

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE BORTONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2015. 0521518 del 22/07/2015



POSTA PEC

Alla Città Metropolitana di Bologna

Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Emilia Romagna

Ai Comuni della Regione Emilia Romagna

Alla Direzione Generale Attività Produttive; Commercio e Turismo

Alla Direzione Generale Programmazione, intese, relazioni europee e internazionali

Alla Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica, sistemi di mobilità

Alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie

Alle Associazioni di Categoria

Ad Arpa Emilia Romagna

OGGETTO: INDIRIZZI SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITRIO E DEL MARE 30 MARZO 2015 (in applicazione dell'art. 15 del dl 91 del 2014 convertito in legge 116/2014)

In relazione alla recente pubblicazione del Decreto 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 e quindi entrato in vigore il 26 aprile 2015, si forniscono indicazioni in rapporto alle previsioni della LR 9/99 ed in particolare delle recenti modifiche introdotte dagli art. 53 e 54 della L.R. 15/2013 (che hanno modificato gli artt. 4 e 4 ter della L.R.

Viale della Fiera 8 40127 Bologna tel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065 fax 051.527.6991

Email: dgambsegr@regione.emilia-romagna.it PEC: dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it www.regione.emilia-romagna.it

9/99) ed ai conseguenti indirizzi stabiliti con la circolare PG.2013.0318719 del 23 dicembre 2013, al fine di una corretta ed omogenea applicazione delle norme sopra richiamate.

L'art. 15 del DL n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, è stato predisposto al fine di dare risposta alle procedure di infrazione europea 2009/2086 e 2013/2170 (come indicato nella rubrica dello stesso art. 15); la procedura di infrazione sostanzialmente imputa alle norme nazionali in materia di VIA la mancata applicazione di tutti gli elementi di cui l'allegato III della direttiva 2011/92/UE (corrispondenti agli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06) nel determinare le soglie per la sottoposizione alle procedure in materia di VIA dei progetti elencati nell'allegato II della medesima direttiva (corrispondenti ai progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del Dlgs. 152/06), nonché una serie di ulteriori difformità di minor rilievo.

L'art. 15, in particolare, al comma 1, lettera c) [che modifica nell'art. 6 del D. Lgs.152/06 il comma 7, lettera c)], prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emani un decreto per individuare, sulla base degli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 (che corrisponde allegato III della Direttiva 2011/92/UE), le soglie di sottoposizione a procedura di verifica (screening) e che le Regioni adeguino le proprie norme a quanto definito nello stesso decreto.

Il citato Decreto 30 marzo 2015 nelle allegate "Linee guida" ha declinato indirizzi e criteri per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità sulla base degli elementi di cui all'Allegato III della vigente direttiva 2011/92/UE.

Tali criteri possono, in estrema sintesi, essere riassunti nel dimezzamento delle soglie dei progetti elencati nell'Allegato IV:

- a) per i progetti che ricadono negli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 (corrispondenti agli elementi l'allegato III della direttiva 2011/92/UE);
- b) per i progetti che possono ricadere nel criterio del "cumulo con altri progetti", che appartengono alla stessa categoria progettuale e per i quali le caratteristiche progettuali, sommate a quelle dei progetti esistenti, determinano il superamento della soglia dimensionale nel medesimo ambito territoriale così definito:
 - una fascia di 1 chilometro per i progetti di opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
 - una fascia di 1 chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto);
- c) per i progetti ricompresi nelle disposizioni normative relativa al rischio di incidente rilevante di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 344 del 1999.

La Regione Emilia - Romagna con gli art. 53 e 54 della L.R. 15/2013 (che hanno modificato gli artt. 4 e 4 ter della L.R. 9/99) ha, anche in considerazione dei tempi lunghi di

risposta del governo, dato compiuta risoluzione alle osservazioni delle procedure di infrazione europee citate (nonché a quanto definito per la L.R. 3/2012 della Regione Marche dalla sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale).

In particolare, con tali nuove disposizioni si è introdotta nell'ordinamento regionale la declinazione di tutti i criteri previsti dalla Direttiva 2011/92/CE consentendo così di mantenere le soglie previste negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della legge regionale. n. 9 del 1999, al fine di sottoporre a valutazione di impatto ambientale solo gli interventi più significativi.

Infatti in tali artt. 53 e 54 della L.R. 15/2013 il legislatore regionale ha disposto (in analogia a quanto precedentemente disposto dalle norme nazionali e regionali solo per le aree naturali protette ed indicato come elemento positivo ma insufficiente nelle procedure di infrazione europee citate) la diretta sottoposizione a VIA e il dimezzamento delle soglie indicate negli allegati B.1, B.2, B.3 della L.R. 9/99 per i progetti che ricadono negli elementi indicati nell'allegato III della Direttiva Europea 2011/92/UE (corrispondenti agli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 ed allegato D della L.R. 9/99).

Con la Circolare prot. PG/2013/318719 del 23 dicembre 2013 questa Regione ha fornito dettagliate indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione degli articoli sopra riportati.

Anche a seguito dell'emanazione del Decreto 30 marzo 2015, questa Regione ritiene di avere già dato, con le sopra riportate disposizioni normative regionali, compiuto recepimento alle norme europee in materia di VIA.

Rimangono quindi pienamente vigenti le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 15/2013 (che hanno modificato gli artt. 4 e 4 ter della L.R. 9/99) ed ai conseguenti indirizzi stabiliti con la circolare PG.2013.0318719 del 23 dicembre 2013, con le correzioni più avanti indicate.

Si ricorda, infatti, che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della vigente direttiva 2011/92/UE dispone, sulla base degli elementi dell'Allegato III della stessa Direttiva, la sottoposizione alle procedure di VIA, tramite la definizione di soglie o criteri, tramite lo svolgimento di un esame caso per caso (cioè tramite una procedura di screening), o tramite l'applicazione di entrambe le procedure, per i progetti elencati nell'Allegato II della stessa Direttiva (corrispondenti ai progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 della LR n. 9 del 1999).

Questa Regione ritiene, quindi, che debbano essere sottoposti a procedura di VIA i progetti di cui all'articolo 4, comma 1, della LR n. 9 del 1999 come modificato dall'articolo 53 della LR n. 15 del 2013, sulla base di quanto definito nelle indicazioni di cui alla citata Circolare prot. PG/2013/318719 del 23 dicembre 2013, che ad ogni buon fine si allega, con le correzioni, derivanti dagli elementi indicati nel citato Decreto 30 marzo 2015, di seguito indicate (evidenziate in giallo le modifiche conseguenti al Decreto 30 marzo 2015).

1. Nella lettera B), punto 6, lettera a), della Circolare prot. PG/2013/318719 del 23 dicembre 2013, nei territori comunali in cui sono superati i valori limite di qualità

dell'aria, l'elenco dei progetti direttamente sottoposti alla procedura di VIA ed al dimezzamento delle soglie viene sostituito dal seguente:

- A.1. 5) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle operazioni di all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;
- A.2. 4) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle operazioni di all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;
- A.2. 10) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più

di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso,
- 60.000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe;
- B.1. 4) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- B.1. 7) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
- B.2. 5) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:
 - avicoli;
 - 800 cunicoli;
 - 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,
 - 300 ovicaprini;
 - 50 posti bovini;
- B.2. 14) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
- B.2. 16) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- B.2. 17) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di

	fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50
D 0 00	tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
B.2. 22)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
	che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di
D 0 00%	volume;
B.2. 23)	Cokerie (distillazione a secco del carbone);
B.2. 24)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
	rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al
	giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
	produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
D 0 05)	aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
B.2. 25)	Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla
	produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
D 2 26)	tonnellate al giorno;
B.2. 26)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
	destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
B.2. 27)	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
2.2.2.)	tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di
	capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di
	forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno
	superiore a 300 kg/m ³ ;
B.2. 29)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
	elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
	superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.2. 37)	Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
	prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di
D 0 00)	superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 39)	Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
	produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
D 2 41)	barbabietole;
B.2. 41)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
B.2. 42)	superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;
D.2. 42)	Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate
	al giorno;
B.2. 43)	Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle
D.2. 13)	e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie
	prime lavorate;
B.2. 44)	Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
	almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
B.2. 62)	Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
	superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.3. 3)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
	superficie interessata superiore ai 40 ha;

- B.2. 52) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), limitatamente alle operazioni di all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;
- B.2. 53) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), limitatamente alle operazioni di all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1.
- 2. Nella lettera B), punto 6, lettera b), della Circolare prot. PG/2013/318719 del 23 dicembre 2013, nei territori comunali in cui sono superati il valore medio della concentrazione dei nitrati di 50mg/l, l'elenco dei progetti direttamente sottoposti alla procedura di VIA ed al dimezzamento delle soglie viene sostituito dal seguente:
 - A.2. 10) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - 85.000 posti per polli da ingrasso,
 - 60.000 posti per galline;
 - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
 - 900 posti per scrofe;
 - B.2. 2) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
 - B.2. 5) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:
 - 1.000 avicoli:
 - 800 cunicoli:
 - 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe.
 - 300 ovicaprini;
 - 50 posti bovini;
 - B.3. 1) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
- 3. <u>Nella lettera C) della Circolare</u> prot. PG/2013/318719 del 23 dicembre 2013, al fine di tenere conto degli impatti cumulativi, l'elenco puntato è sostituito dal seguente:

- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto);
- entro una fascia di un chilometro per i progetti di opere lineari (500 m dall'asse del tracciato), ad esclusione delle infrastrutture a rete funzionalmente connesse al progetto.

Giuseppe Bortone